



REPUBBLICA DI SLOVENIA
MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

RECLAMI CONTRO L'OPERATO DEGLI AGENTI DI POLIZIA



RECLAMI CONTRO L'OPERATO DEGLI AGENTI DI POLIZIA

Se lei non concorda con un atto o un'omissione da parte di un Agente di polizia nell'esercizio delle sue funzioni, il che potrebbe costituire una violazione dei diritti umani o delle libertà fondamentali, può presentare un reclamo, **entro e non oltre 45 giorni** dall'evento, scrivendo al seguente indirizzo:

Ministero degli Affari Interni
Direzione della Polizia e altri compiti di sicurezza
Settore per i reclami nei confronti della Polizia
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

T: 01 428 58 50
E: gp.mnz(at)gov.si

È possibile presentare un reclamo al Ministero **in forma scritta, orale tramite verbale o elettronica** all'indirizzo e-mail ufficiale del Ministero. Un reclamo in formato elettronico che non sia firmato con una firma elettronica sicura unitamente a un certificato qualificato sarà considerato presentato e firmato dalla persona indicata come firmatario sulla domanda. È possibile presentare un reclamo anche attraverso il portale E-uprava (<https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/drzava-druzba/kazniva-dejanja/pritozba-zoper-delo-polisticov>).

Il reclamo deve essere comprensibile. Deve includere:

- le generalità e l'indirizzo di residenza permanente e temporanea del reclamante,
- l'identità dell'eventuale rappresentante autorizzato del reclamante,
- l'indirizzo per la notifica che può includere anche altre informazioni (indirizzo e-mail, numero di telefono),
- il luogo, l'ora e la descrizione dell'atto o dell'omissione dell'atto dell'Agente di Polizia nell'esercizio dei compiti di Polizia, quando sarebbero stati violati i diritti umani o le libertà fondamentali,

- eventuali fatti e prove (fotografie, documenti) su cui si basa il reclamo; e
- la firma del reclamante.

Nell'accertamento delle violazioni dei diritti umani o delle libertà fondamentali, i motivi del reclamo tengono conto in particolare delle dichiarazioni relative:

- all'omissione o al mancato intervento da parte degli Agenti di Polizia,
- all'uso di mezzi coercitivi,
- all'uso dei poteri della Polizia; e
- alla comunicazione che si manifesta con un atteggiamento indegno e scorretto.

La procedura di reclamo non si occupa di:

- obiezioni o richieste di tutela giudiziaria nell'ambito della procedura di infrazione;
- documenti o iniziative varie che non soddisfano i requisiti per il reclamo, in particolare quando riguardano il disaccordo con i metodi e le modalità di lavoro prescritti dalla Polizia o costituiscono un reclamo contro procedure o atti degli Agenti di polizia che non sono stati commessi durante l'esercizio degli incarichi di Polizia.

La procedura di reclamo esamina le circostanze in cui è stata effettuata la procedura della Polizia e l'uso dei poteri della Polizia. Tuttavia, non accerta se la persona che ha presentato il reclamo abbia commesso un reato o un'infrazione. La procedura di reclamo non consente al reclamante di evitare un procedimento penale o una procedura di infrazione e la sanzione prevista per il reato o l'infrazione.

La procedura di reclamo serve a verificare il reclamo in modo indipendente, imparziale e professionale. Al reclamante e all'Agente di Polizia devono essere garantiti al contempo tutti i diritti procedurali.

I reclami presentati contro gli Agenti di Polizia vengono trattati a due livelli:

- in una procedura di conciliazione presso il responsabile dell'unità organizzativa di Polizia,
- davanti a una commissione del Ministero.

RISOLUZIONE DEL RECLAMO IN UNA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PRESSO IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA DI POLIZIA

La procedura di conciliazione consiste in un colloquio con il reclamante da parte del responsabile dell'unità di Polizia presso cui è assegnato l'Agente di Polizia contro cui è stato depositato il reclamo. Il responsabile dell'unità di Polizia verifica innanzitutto tutti i fatti relativi al reclamo e se il comportamento dell'Agente di Polizia è stato legittimo, professionale ed etico, ossia conforme alle norme applicabili che regolano il lavoro degli Agenti di Polizia. Invita quindi il reclamante a un colloquio, nel corso del quale lo informa delle conclusioni e delle eventuali azioni da intraprendere in relazione al reclamo, dandogli inoltre la possibilità di esporre i propri fatti in relazione al reclamo e di proporre prove per stabilire i fatti del caso. La procedura di conciliazione viene messa a verbale. Se il reclamante concorda con le conclusioni e le misure, la procedura di reclamo viene chiusa con la firma del verbale.

RISOLUZIONE DEL RECLAMO IN COMMISSIONE

Il reclamo viene risolto in commissione se il reclamante non risponde all'invito alla procedura di conciliazione e comunica per iscritto di voler proseguire la procedura di reclamo dinanzi a una commissione. Il reclamo sarà esaminato dalla commissione anche se il reclamante non concorda con le conclusioni del responsabile della procedura di conciliazione, a meno che non risulti in modo incontestabile dalla documentazione di conciliazione che le circostanze sono state esaminate a sufficienza e i fatti sono stati accertati in modo corretto e completo, e che un ulteriore procedimento dinanzi a una commissione non porterebbe a una decisione diversa.

La decisione di non accogliere il reclamo sarà notificata per iscritto al reclamante dal Ministero. La procedura di reclamo è così conclusa.

Il reclamo viene presentato direttamente dinanzi alla commissione (senza la procedura di conciliazione) nei seguenti casi di presunte gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali:

- se qualcuno è stato ferito gravemente, ferito in modo particolarmente grave o ha perso la vita nel procedimento di Polizia a cui si riferisce il reclamo;
- se il reclamo si riferisce a un procedimento di Polizia in cui sono stati usati mezzi coercitivi contro più di tre persone e sono stati causati danni fisici di lieve entità;
- se il reclamo si riferisce a un procedimento di Polizia in cui sono state utilizzate armi da fuoco;
- se il procedimento di Polizia ha coinvolto bambini o minori, o membri di comunità o minoranze nazionali o etniche o altri gruppi vulnerabili;
- se il reclamo menziona torture, trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti;
- se il reclamo è presentato contro responsabili di unità di Polizia o capi di unità organizzative interne della Polizia;
- se il reclamo è presentato da uno straniero non residente nel territorio della Repubblica di Slovenia;
- in altri casi di presunte gravi violazioni dei diritti umani o delle libertà fondamentali.

Il reclamo viene esaminato da una commissione di tre membri, composta da un rappresentante del Ministro e da due membri dell'opinione pubblica. I rappresentanti dell'opinione pubblica sono nominati dal Ministro degli Affari Interni su proposta delle comunità locali o delle organizzazioni della società civile, del pubblico professionale e delle organizzazioni non governative.

Il relatore esamina in modo approfondito il reclamo presentato dinanzi alla commissione, raccoglie tutte le prove e prepara una relazione che viene presentata in una riunione della commissione. Il relatore è di norma un delegato del Ministro, ma può anche essere il responsabile di un'unità di Polizia o un altro funzionario

di Polizia nominato con decisione scritta del Ministro degli Affari Interni su proposta del Direttore generale della Polizia, che è autorizzato e responsabile di tutti i compiti connessi all'accertamento dei fatti del reclamo.

Il reclamante e l'Agente di Polizia contro cui è stato presentato il reclamo sono convocati per iscritto a partecipare alla riunione della commissione. La convocazione è accompagnata da un rapporto sulle constatazioni relative al reclamo su cui il reclamante e l'Agente di Polizia possono, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento, formulare osservazioni che saranno esaminate durante la riunione della Camera. La convocazione ricorda loro che la commissione deciderà sul reclamo anche se non parteciperanno alla seduta della commissione. Le spese di partecipazione alla riunione della commissione sono a carico dello stesso reclamante e, se l'Agente di Polizia vi partecipa, è considerato parte del suo regolare obbligo di lavoro. Il reclamante può esporre i propri fatti nel merito del reclamo durante la riunione della commissione.

Dopo la discussione o l'esame dell'oggetto del reclamo durante la seduta, i membri della commissione decidono con una votazione sulla fondatezza del reclamo. La decisione è adottata se almeno due membri della commissione votano a favore. La decisione della commissione è definitiva.

In base alla decisione della commissione, il responsabile della commissione prepara e firma una risposta scritta al reclamante che illustra le ragioni della decisione della commissione.

In caso di reclamo fondato, entro 30 giorni dalla conclusione del procedimento di reclamo, la Polizia deve riferire per iscritto al Ministero le azioni intraprese e le misure attuate.

Publicato da: Ministero degli Affari Interni della Repubblica di Slovenia
A cura di: Direzione della Polizia e altri compiti di sicurezza, Settore per i reclami nei confronti della Polizia
Realizzazione grafica: Servizio operazioni amministrative
Stampa: Tisk Znidarič, d. o. o.
Tiratura: 300 copie
Lubiana, aprile 2023